



**COMUNE DI SCICLI**  
 Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA E**  
**ISTRUZIONE**



DETERMINAZIONE N. 132

DEL 26.05.2021

REGISTRO GENERALE N. 680

DEL 27-5-2021

**Oggetto: Proroga tecnica del contratto n. 36436 di REP. del 17.07.2018, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, relativo all'affidamento del servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali comunali, a favore della cooperativa Agire - Società Cooperativa Sociale - CIG 7429346A42**

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Vista** la propria determina n. 96 del 27.06.2018 - R.G. n. 659 del 27.06.2018 ad oggetto: "Servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali comunali - Efficacia dell'aggiudicazione a favore di "Agire - Società Cooperativa Sociale" - Approvazione schema di contratto - CIG 7429346A42";

**Considerato** che in data 17.07.2018 n. 36436 di rep. si è provveduto alla stipula del contratto con la citata cooperativa sociale per la durata di anni 2 decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso, secondo le modalità e condizioni di espletamento del servizio previste nel capitolato di appalto approvato con propria determinazione n. 44 del 22.03.2018 - Reg. Gen. n. 293 del 30.03.2018;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 159 del 10.08.2017 con la quale è stata, fra l'altro, individuata la tariffa e la destinazione d'uso del salone dell' ex Camera del Lavoro quale sede del "Commissariato di Montalbano";

**Vista** la propria determina n. 230 del 27.12.2019 - R.G. n. 1559 del 30.12.2019 con la quale è stato esteso l'affidamento del servizio di apertura del sito "Commissariato di Montalbano" a favore della citata Cooperativa, in via sperimentale, a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 18.07.2020, alle medesime condizioni riportate nel contratto n. 36436 dal 17.07.2018;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.L. 23.02.2020 n. 6 e s.m.i. recante misure urgenti in maniera di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Considerato** che:

- con il diffondersi del virus COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreti vari ha disposto misure per il contrasto e per il contenimento del diffondersi del virus stesso e misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;
- tra le varie misure di contrasto al diffondersi dell'epidemia, tra le principali risultano esserci la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- anche a livello regionale, il Presidente della Regione Siciliana ha emanato delle ordinanze atte a contrastare e contenere sul territorio regionale la diffusione del virus COVID-19;

**Tenuto conto** che, la sospensione di tutte le attività sopra indicate e, più genericamente, di quelle non permesse, si è riverberata inevitabilmente sugli appalti e concessioni in essere, nonché su tutte le altre

categorie di contratti che prevedono delle prestazioni nei confronti del Comune e/o dei cittadini/utenti;

**Richiamato** l'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

**Visto** il Decreto Legge del 17 Marzo 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 103 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" ai sensi del quale "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e (quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti 1...]";

**Vista** la Circolare del MIT del 23 marzo 2020, rubricata "Applicazione dell'art. 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18, alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50", con cui è stata definitivamente confermata l'applicazione alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti) della sospensione dei termini di cui sopra, con riferimento, quindi, anche ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, alle date delle sedute di gara, nonché ad ogni altra attività ed operazione afferente lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica;

**Visto** il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" ed in particolare l'art.37 "Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza" ai sensi del quale "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18, è prorogato al 15 maggio 2020";

**Vista** la determina n.119 del 16.07.2020 - R.G. n. 804 del 16.07.2020 con la quale è stato ridefinito il termine di scadenza del contratto n. 36436 di REP. del 17.07.2018, previsto per il 17.07.2020, relativo all'affidamento del servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali comunali, a favore della cooperativa Agire - Società Cooperativa Sociale, a decorrere dal 18.07.2020 e fino al 08.11.2020, alle medesime condizioni riportate nel suddetto contratto, secondo quanto previsto dai vari decreti di proroga di termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, adottati per il contrasto e per il contenimento del diffondersi del COVID-19;

**Preso atto** che, in ottemperanza alle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 3 novembre 2020 (art. 1, lettera r), dal 6 novembre 2020 sono state sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle aree archeologiche e dei complessi monumentali di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

**Ritenuto** che la Cooperativa Agire, ai fini di dover ottemperare all'intervento normativo di cui sopra e alla conseguente sospensione dei termini con esso disposta ha comunicato l'interruzione del servizio di gestione dei siti culturali dell'Ente a far data dal 06.11.2020;

**Verificato** che l'appalto in oggetto costituisce un servizio di cui è necessario garantirne nuovo impulso, in special modo in questa fase di ripresa del settore del turismo, colpito non di meno di altri dall'emergenza Covid19;

**Evidenziato** che la giurisprudenza nazionale ha altresì sancito la possibilità di procedere alla proroga tecnica dei contratti di appalto degli Enti Pubblici, consistente in un mero slittamento nel tempo alla scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il resto le altre clausole contrattuali (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, n. 1062 del 13 febbraio 2006). Secondo la sopracitata giurisprudenza la proroga tecnica del contratto determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto, il quale resta regolato dalla convenzione annessa all'atto di affidamento di un servizio, mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, e, pertanto, gli istituti della proroga tecnica e della rinnovazione del contratto si differenziano, conseguentemente, sia sul piano giuridico-concettuale, sia con riferimento alle ricadute effettuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9302 del 31 dicembre 2003 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1767 del 22 marzo 2002);

**Considerato** che la proroga tecnica, trattandosi di un istituto che autorizza alla prosecuzione del contratto, è destinata ad evitare l'interruzione del servizio di una pubblica amministrazione, dando in tal modo attuazione al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);

**Considerato**, altresì, che la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882), si è pronunciata su questo argomento, riconoscendo l'eccezionalità dell'istituto in questione, evidenziando che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad utilizzare lo strumento della proroga contrattuale unicamente

quando sia necessario per assicurare la continuità al servizio pubblico e nelle more della ricerca del nuovo contraente;

**Visto** che i suesposti principi sono stati recepiti dal Legislatore con la promulgazione del nuovo Codice dei contratti pubblici. E, invero, l'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. dispone che: "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

**Preso atto** che sussistono i presupposti per procedere ad una proroga tecnica del predetto Servizio sino al 31 dicembre 2021, considerando anche il tempo necessario per espletare la nuova procedura di gara;

**Ritenuto** che ciò corrisponda ai criteri di convenienza, pubblico interesse e buon andamento dell'azione amministrativa;

**Preso atto che** la citata Cooperativa ha comunicato di riattivare il servizio de quo dal 28.05.2021;

**Considerato** necessario ed indispensabile assicurare la prosecuzione del servizio dei mesi per i quali è stata disposta la sospensione del servizio al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sospese a causa del COVID 19;

**Verificato** che l'appalto in oggetto costituisce un servizio di cui è necessario garantirne la continuità in questa fase di ripresa del settore turistico duramente colpito dall'emergenza coronavirus;

**Ritenuto**, per quanto suesposto, di procedere ad assicurare il servizio di apertura ivi compreso quello del sito "Commissariato di Montalbano" a favore della citata cooperativa, a decorrere dal 28.05.2021 e fino al 31.12.2021, alle medesime condizioni riportate nel contratto n. 36436 di REP. del 17/07/2018;

**Richiamata:**

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 20/01/2020, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

**Vista** la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

**Vista** la determinazione sindacale n. 2 del 29.01.2021 di "Conferimento incarichi ai titolari di Posizione Organizzativa ed individuazione dei loro sostituti – Proroga dal 01.02.2021 al 30.11.2021";

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

**Visto** il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e la L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

## **DETERMINA**

1. **di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata;
2. **di prendere atto** della ridefinizione del termine di scadenza del contratto n. 36436 di REP. del 17.07.2018, relativo all'affidamento del servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali comunali, a favore della cooperativa Agire - Società Cooperativa Sociale, a decorrere dal 28.05.2021 e fino al 31.12.2021, al fine di assicurare la prosecuzione del suddetto Servizio alle medesime condizioni riportate nel suddetto contratto, secondo quanto previsto dai vari decreti di proroga di termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, adottati per il contrasto e per il contenimento del diffondersi del COVID-19, citati in premessa, che qui ad ogni effetto si richiamano,
3. **di chiarire** che la proroga del suddetto servizio avverrà agli stessi patti, articoli e condizioni del contratto esistente e che, essendo destinata all'individuazione del nuovo contraente, non supererà i sei mesi;
4. **di dare atto:**
  - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle

norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;
5. **di trasmettere** copia della presente alla Cooperativa Agire - Società Cooperativa Sociale che gestisce il servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali comunali - mail: [agire1@legalmail.it](mailto:agire1@legalmail.it), la quale provvederà a restituirne copia, al Settore II Benessere di Comunità Cultura e Istruzione, firmata per accettazione delle condizioni in essa contenute, al Segretario Comunale e al Responsabile di P.O. Settore I Affari Generali - Ufficio Contratti per gli eventuali adempimenti di propria competenza.

**IL RESPONSABILE DI P.O.**  
**Angela Merdirame**